



TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 22/02/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4410 /2017 R.G., promossa da:

LANZA CARICCIO GAETANO , nato a TORINO (TO) il 11/03/1968 cf: LNZGTN68C11L219K ,
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO e MICHELA FOTI, elettivamente domiciliato
presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;

- resistente -

OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 07/12/2017 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 71 giornate annue alle dipendenze della ditta Consorzio PAC Prod. Ass. Capo d'Orlando.

Lamentava che l'INPS, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reinscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.

L'INPS resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.

La causa veniva istruita documentalmente.

All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

LANZA CARICCIO GAETANO chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 71 giornate nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Consorzio PAC Prod. Ass. Capo d'Orlando.

La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.

Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.

Dalla documentazione in atti, risulta che l'INPS ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura di LANZA CARICCIO GAETANO per gli anni dedotti in giudizio, come da secondo elenco pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/09/2014 al 30/09/2014 (come si evince dalla produzione documentale dell'Istituto resistente).

Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.

Non può trovare accoglimento la contestazione sollevata ex adverso dalla parte ricorrente, peraltro soltanto nell'odierna udienza, relativamente al disconoscimento della veridicità del documento informatico, asseritamente prodotto in copia analogica dall'INPS, dal momento che, quand'anche si trattasse di copia analogica, su tale documento è apposta la sottoscrizione del Direttore della Sede Provinciale, sicché tale documento va inteso quale atto pubblico, fidefacente sino a querela di falso.

Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza" .

Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato "Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:

1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' INPS) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

3. (...)” .

Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).

Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, LANZA CARICCIO GAETANO non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 30.10.2014.

Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, LANZA CARICCIO GAETANO avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.

Tenuto conto che LANZA CARICCIO GAETANO ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 07/12/2017, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.

Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso” .

Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell’odierna domanda.

Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo in data 02.01.2017, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest’ultimo ricorso risulta abbondantemente oltre termine essendo già divenuto definitivo il provvedimento dell’Ente previdenziale e maturata la relativa decadenza dall’azione giudiziaria prevista dalla legge.

Va rilevato, inoltre, come l’operatività della decadenza di cui all’art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell’orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell’azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell’ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall’art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).

Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d’ufficio la decadenza di LANZA CARICCIO GAETANO dal poter chiedere il ripristino dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.

Tale decadenza è, infatti, rilevabile d’ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall’art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la

stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.

Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).

Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.

In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.

Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reinscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).

Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c..

Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.

Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato

indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <<solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).

Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con riduzione del 30% per assenza di questioni di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LANZA CARICCIO GAETANO , contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato il 07/12/2017 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarare inammissibile la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di giudizio, che liquida in €918,40, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Patti, 22/02/2024.

Il Giudice
Pietro Paolo Arena